



Ministero della Salute



Procedure
per l'esecuzione dei controlli nella
**MOVIMENTAZIONE COMUNITARIA
DI CANI E GATTI**

In collaborazione con:



Polizia di Stato



Con il patrocinio di:

*Ministero degli Affari Esteri
Ministero del Turismo*





Ministero della Salute



Procedure
per l'esecuzione dei controlli nella
**MOVIMENTAZIONE COMUNITARIA
DI CANI E GATTI**

In collaborazione con:



Polizia di Stato



Con il patrocinio di:

Ministero degli Affari Esteri
Ministero del Turismo



Procedure
per l'esecuzione dei controlli nella
**MOVIMENTAZIONE COMUNITARIA
DI CANI E GATTI**

INDICE

	Introduzione	pag. 5
Capitolo primo	Partita legale e controlli	pag. 7
Parte I	Sistema di identificazione degli animali	pag. 12
Parte II	Passaporto	pag. 14
Parte III	Vaccinazione antirabbica	pag. 18
Parte IV	Certificato Sanitario	pag. 20
Parte V	Sistema TRACES	pag. 26
Capitolo secondo	Obblighi durante il trasporto	pag. 27
Capitolo terzo	Obblighi a destinazione	pag. 31
Capitolo quarto	Tutela del benessere	pag. 34
Capitolo quinto	Segnalazione e gestione di irregolarità	pag. 35
Capitolo sesto	Nuova disciplina sanzionatoria del traffico illecito di animali da compagnia e dell'introduzione illecita	pag. 37
Capitolo settimo	Illeciti penali correlati al reato di traffico illecito di animali da compagnia e all'introduzione illecita	pag. 41
Capitolo ottavo	Sanzioni	pag. 48
Appendice I	Controlli sulle importazioni	pag. 71
Appendice II	Trasporto nazionale di cani e gatti	pag. 74
Appendice III	UVAC, PIF, IIZZSS	pag. 77

INTRODUZIONE

Questo manuale è stato redatto al fine di chiarire il complesso quadro normativo che regola gli scambi commerciali di cani e gatti tra paesi UE e la loro introduzione nel nostro paese e di agevolare l'attività di controllo da parte delle Autorità competenti (Veterinari ufficiali e Forze dell'Ordine).

Lo scopo principale di questo manuale è di fornire uno strumento di agevole consultazione per contrastare la movimentazione illecita di cuccioli di cane e gatto dai Paesi dell'est Europa che negli ultimi anni è fortemente cresciuta.

Allo stesso scopo, il parlamento italiano ha approvato la legge n. 201 del 4 dicembre 2010 *Legge di Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e norme di adeguamento interno* che individua fattispecie penali e amministrative e il relativo sistema sanzionatorio.

La condotta penalmente sanzionata è il **reato di traffico illecito di animali da compagnia**. Tale reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto introduca, trasporti, ceda o riceva nel territorio nazionale **cani o gatti** privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.

Le condotte sanzionate amministrativamente, seppur parzialmente analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito, prevedono **sanzioni per ogni animale** introdotto illegalmente **anche in assenza della finalità commerciale**.



Per evitare che movimenti a carattere commerciale di cani, gatti e furetti (questi ultimi non trattati nel manuale), siano dissimulati come movimenti a carattere non commerciale, la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (UE) n. 388/2010 del 6 maggio 2010 che stabilisce anche nel caso di cani e gatti al seguito del proprietario l'applicazione delle norme che regolano i movimenti a carattere commerciale qualora il loro numero sia superiore a cinque.

Nuove disposizioni in materia di vaccinazioni e di trasponder sono invece contenute nel Regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Alle importazioni da Paesi Terzi è dedicata un'appendice.

CAPITOLO PRIMO

PARTITA LEGALE E CONTROLLI

PARTITA LEGALE

Le movimentazioni a carattere commerciale di animali da affezione effettuati tra Stati membri UE richiedono:



1. Il messaggio TRACES.

L'Autorità Ufficiale dello Stato speditore deve notificare la partita di animali tramite il sistema informatico TRACES all'Autorità sanitaria dello Stato destinatario (per l'Italia Servizio Veterinario ufficiale e UVAC competenti per territorio) che riceve la notifica della partita in arrivo, nelle 24 ore precedenti alla partenza.

2. Il certificato sanitario cumulativo

Documento cumulativo per tutta la partita e conforme al modello previsto dalla Direttiva 92/65/CEE Allegato E parte I (come modificata dalla Decisione 2010/684/CE). Il certificato deve riportare le informazioni relative alla partita e **l'attestazione della visita veterinaria** effettuata non oltre 24 ore precedenti alla partenza da parte del medico veterinario riconosciuto dall'autorità competente.

3. L'identificazione individuale.

4. Passaporto conforme al modello della Decisione 2003/803/CE.

5. La vaccinazione antirabbica obbligatoria.

6. Documentazione commerciale lettera di vettura internazionale (CMR).

CONTROLLI

La finalità dei controlli è la verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di movimentazione di cani e gatti. I controlli possono essere eseguiti durante il trasporto oppure a destinazione da parte dei Servizi Veterinari ufficiali e delle Forze dell'Ordine di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La verifica dello stato di salute e di benessere degli animali deve sempre essere effettuata da un Medico Veterinario del Servizio Veterinario ufficiale o da un Medico Veterinario libero professionista.

Per semplicità di trattazione sono descritti separatamente i controlli durante il trasporto, quelli a destinazione e quelli presso allevamenti e negozi.

A. CONTROLLI DURANTE IL TRASPORTO

Durante il trasporto devono essere presenti i seguenti documenti:

- Autorizzazione del trasportatore (tipo 1, tipo 2)
- Certificato di omologazione del mezzo per viaggi superiori alle 8 ore
- Documento con indicazioni per la somministrazione di cibo e acqua (secondo la durata del viaggio)
- Documento commerciale di trasporto (CMR)

Ogni **animale** deve essere:

- Identificato tramite microchip individuale o tatuaggio
- Scortato da un passaporto individuale
- Vaccinato contro la rabbia

La **partita** deve essere:

- Notificata nel sistema TRACES
- Preavvisata dal primo destinatario all'UVAC e al Servizio Veterinario ufficiale competenti per territorio
- Scortata da un certificato sanitario cumulativo

Conducente e mezzo di trasporto:

- Il conducente deve essere in possesso della patente di guida
- Sul mezzo deve essere presente il libretto di circolazione
- Il mezzo deve essere assicurato
- Il mezzo di trasporto e/o i contenitori devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile dalla scritta “ANIMALI VIVI”

Per il trasporto di cani e gatti con origine di partenza e destinazione italiana si rimanda all'appendice II.

B. CONTROLLI A DESTINAZIONE

I controlli a destinazione sono quelli eseguiti presso il luogo di arrivo della partita indicato nel certificato sanitario (casella I.13).

Durante il controllo è necessario verificare:

- La documentazione di iscrizione presso l'UVAC e il rispetto dei conseguenti obblighi
- L'autorizzazione alla detenzione di animali rilasciata dall'autorità competente
- Il registro di carico-scarico (gli animali devono rimanere in carico su questo registro almeno sei mesi)
- L'iscrizione alla Camera di Commercio
- I certificati sanitari delle partite introdotte (da conservare almeno 12 mesi)
- I codici numerici dei microchip
- I passaporti (se presenti gli animali)
- Il documento commerciale di trasporto (CMR)
- La conformità della struttura ai requisiti previsti dalla legislazione vigente

C. CONTROLLI PRESSO ALLEVAMENTI E NEGOZI

Durante il controllo in un allevamento o presso un negozio è necessario verificare:

- L'autorizzazione alla detenzione di animali rilasciata dall'autorità competente
- L'iscrizione alla Camera di Commercio
- I codici numerici del microchip
- I passaporti (se presenti gli animali)
- Il documento commerciale (fattura)
- La conformità della struttura ai requisiti previsti dalla legislazione vigente

È importante ricordare che in Italia non è ammessa la vendita di cani di età inferiore a due mesi e non identificati ai sensi dell'Ordinanza 6 agosto 2008 e successive modifiche.

Disposizioni relative ai gatti possono essere contenute nelle normative regionali e/o comunali.

Al momento del controllo verificare:

- La corrispondenza tra il codice numerico del microchip inoculato all'animale con quello riportato sul passaporto. Nel caso di controllo durante il trasporto e a destinazione verificare la corrispondenza di detto codice anche con quello riportato sul certificato sanitario che accompagna la partita.
- La data della vaccinazione antirabbica deve essere sempre posteriore a quella di inoculazione del microchip.

GESTIONE ANIMALI:

Identificare sempre sul territorio:

- Struttura dove operare accertamenti più approfonditi (utile in caso di fermo su strada)
- Struttura per accoglienza animali sequestrati
- Struttura veterinaria dove ricoverare gli animali per cure urgenti

- Laboratorio analisi cliniche, esami necroscopici - es. Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio

Soggetti coinvolti:

- Servizio Veterinario ufficiale e UVAC competenti per territorio
- Forze dell'Ordine
- Ausiliari di polizia giudiziaria (nominati ai sensi dell'art. 348 c. p. p.)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

Regolamento (UE) n. 388/2010 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale

Regolamento (UE) n. 438/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

Decisione n. 2003/803/CE che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti

Decisione della Commissione 2010/684/UE che modifica la parte 1 dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende

Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

Decisione della Commissione, del 30 marzo 2001, che modifica gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio e della decisione 94/273/CE della Commissione per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto

Decreto Legislativo n. 28/1993 "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari"

Ordinanza ministeriale 22 luglio 2010 proroga di 24 mesi dell'Ordinanza 6 agosto 2008 per "l'identificazione e la registrazione della popolazione canina"



Parte I

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Il Regolamento 998/2003/CE prevede che cani e gatti movimentati all'interno dell'Unione europea debbano essere identificati secondo precise modalità. Gli animali devono essere provvisti di un dispositivo passivo di identificazione a radiofrequenza per sola lettura (trasponder) oppure di un tatuaggio chiaramente leggibile applicato prima del 3 luglio 2011 il cui codice alfanumerico corrisponde a quello indicato nel passaporto.

Il trasponder, comunemente definito microchip, deve essere conforme alla norma ISO 11784 e applica le tecnologie HDX o FDX-B e può essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785. In caso di microchip non conformi alla norma ISO, è necessario che gli animali così identificati viaggino accompagnati da idoneo strumento di lettura del dispositivo.

In Italia i produttori e i distributori di microchip devono essere autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute e devono garantire la loro tracciabilità.

Il Ministero della Salute, con nota 20485-P del 16/10/2008 che fornisce chiarimenti in merito all'Ordinanza 6 agosto 2008 e successive modificazioni, ha precisato che la serie numerica complessiva compresa tra il numero iniziale 380260000000000 e il numero finale 380269999999999 è riservata agli animali d'affezione identificati e iscritti nell'anagrafe nazionale.

Il numero di microchip o di tatuaggio deve essere riportato sul passaporto nella Sezione III punto 1 insieme alla data e alla regione anatomica di inoculazione. Solo in questo modo il passaporto risulta attribuito a un determinato animale. I codici numerici dei microchip e quelli alfanumerici del tatuaggio di ciascun animale devono essere inoltre indicati sul certificato sanitario.

L'elenco dei microchip e dei tatuaggi può essere riportato come allegato al certificato sanitario; deve comunque recare il timbro del medico veterinario che ha emesso il certificato e deve costituire un documento unico e indivisibile con il certificato.

L'inoculazione del microchip è un atto medico veterinario e può essere effettuato solo da medici veterinari.

Nessun altro soggetto è autorizzato né all'acquisto, né all'inoculazione del microchip.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Regolamento n. (UE) 438/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

Decisione 2003/803/CE che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti

Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

Norme ISO 11784 e 11785

DC SANCO's Explanatory Note on Article 4 of Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council regarding identification of pet animals. Ref Ares (2010)887006 -01/12/2010

Ordinanza ministeriale 22 luglio 2010 proroga di 24 mesi dell'Ordinanza 6 agosto 2008 per "l'identificazione e la registrazione della popolazione canina"



Parte II PASSAPORTO

Per le movimentazioni di carattere commerciale e non, di cani e gatti nel territorio UE, il Regolamento 998/2003/CE prevede la presenza obbligatoria del passaporto individuale (documento di identificazione dell'animale da compagnia) rilasciato dall'Autorità competente o da un medico veterinario abilitato dall'Autorità competente.

Il passaporto deve essere conforme alla Decisione della Commissione 2003/803/CE.

A. **Formato del modello di passaporto**

1. Il formato del modello di passaporto deve essere uniforme
2. Il modello di passaporto deve avere le seguenti dimensioni: 100 × 152 mm

B. **Copertina del modello di passaporto**

1. Colore: blu (PANTONE REFLEX BLUE) con stelle gialle (PANTONE YELLOW) nel quarto superiore, conformemente alle caratteristiche dell'emblema europeo
2. Le informazioni che figurano sulla copertina del modello di passaporto devono rispettare i seguenti criteri:
 - a) il passaporto deve essere redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio
 - b) i termini «Unione europea» e il nome dello Stato membro di rilascio devono essere stampati con caratteri uniformi
 - c) sulla copertina del modello di passaporto deve essere stampato il numero del passaporto ossia il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un numero unico

C. Ordine delle sezioni, numerazione delle pagine e lingue

1. L'ordine delle sezioni (in numeri romani) del modello di passaporto deve essere strettamente rispettato
2. Le pagine del modello di passaporto devono essere numerate in basso. Sulla prima pagina deve essere menzionato il numero di pagine del documento rilasciato (pag. 1 di 28)
3. Le informazioni devono essere fornite nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese
4. La dimensione e la forma delle caselle del modello di passaporto sono indicative e non vincolanti



I. PROPRIETARIO OWNER

1. Nome/Name _____
 Cognome/Surname _____
 Indirizzo/Address _____

 Codice postale/Postcode _____
 Città/City _____
 Paese/Country _____

2. Nome/Name _____
 Cognome/Surname _____
 Indirizzo/Address _____

 Codice postale/Postcode _____
 Città/City _____
 Paese/Country _____

3. Nome/Name _____
 Cognome/Surname _____
 Indirizzo/Address _____

 Codice postale/Postcode _____
 Città/City _____
 Paese/Country _____

Pagina
1 di 24

Codice ISO-SM + numero

II. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE DESCRIPTION OF ANIMAL

FOTO DELL'ANIMALE
(facoltativa)

1. Nome*/Name _____
 2. Specie*/Species _____
 3. Razza*/Breed _____
 4. Sesso*/Sex _____
 5. Data di nascita*/Date of Birth _____
 6. Mantello*/Coat _____
(colore e tipi di colour & type)

* Secondo quanto dichiarato dai proprietari
As stated by owner

Codice ISO-SM + numero

III. IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE IDENTIFICATION OF ANIMAL

1. Numero di microchip/Microchip Number _____

2. Data di impianto del microchip/
Date of Microchipping _____

3. Localizzazione del microchip/
Location of Microchip:
 collo/neck spalla/shoulder
 destro/right sinistro/left.

4. Numero di tatuaggio/Tattoo Number _____

5. Data del tatuaggio/Date of Tattooing _____

L'identificazione deve essere verificata prima di
introdurre nuovi dati nel presente passaporto

*The identification must be verified before any new entry is
made on this passport*

Codice ISO-SM + numero

IV. VACCINAZIONE ANTIRABBICA VACCINATION AGAINST RABIES

Fabricante e nome del vaccinatore & Name of Vaccinator	Data di vaccinazione* valida fino all' Valid Until/Date	Numero di lotto/ Batch Number	TIMBRO E FIRMA Stamp & Signature
	dd/mm/aa	dd/mm/aa	TIMBRO E FIRMA Stamp & Signature
	dd/mm/aa	dd/mm/aa	TIMBRO E FIRMA Stamp & Signature
	dd/mm/aa	dd/mm/aa	TIMBRO E FIRMA Stamp & Signature

Codice ISO-SM + numero

Requisiti per la validità del passaporto

Tutti i campi sotto elencati devono essere compilati

Sezione I PROPRIETARIO

Deve riportare i dati del proprietario

Sezione II DESCRIZIONE DELL'ANIMALE

Deve riportare il segnalamento del cane o del gatto: nome, data di nascita, razza, sesso e segni particolari

Sezione III IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE

Deve riportare il numero di microchip, la data e la regione anatomica di inoculazione o il numero del tatuaggio e la data in cui è stato effettuato

Sezione IV VACCINAZIONE ANTIRABBICA

I campi del passaporto devono essere compilati in maniera indelebile. Il documento non deve contenere cancellature o sbianchettature. Le altre vaccinazioni sono facoltative.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

Regolamento(UE) n. 388/2010 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale

Regolamento (UE) n. 438/2010 che modifica il regolamento (CE) 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

Decisione 2003/803/CE che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti

Direttiva 92/65/CEE del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

Decisione 2005/91/CE che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica



Parte III

VACCINAZIONE ANTIRABBICA

I cani e gatti introdotti in Italia devono essere sottoposti a vaccinazione preventiva contro la rabbia.

L'Italia, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento (CE) n. 998/2003, non consente l'ingresso di animali di età inferiore ai 3 mesi che non abbiano completato il protocollo vaccinale.

Se un animale di età inferiore ai tre mesi è vaccinato contro la rabbia nel rispetto del protocollo in vigore nello Stato membro di provenienza può essere introdotto.

Dalla data del compimento del protocollo vaccinale devono essere trascorsi almeno 21 giorni.

Ai sensi del Regolamento 438/2010/UE che modifica il Regolamento 998/2003/CE una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida qualora soddisfi le seguenti condizioni:

- il vaccino sia stato somministrato nella data indicata nella sezione IV del passaporto
- la data di vaccinazione non sia precedente alla data di impianto del microchip indicata all'interno della sezione III, punto 2, del passaporto
- siano trascorsi almeno ventuno giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antirabbico nello Stato in cui è somministrato il vaccino
- il periodo di validità della vaccinazione, come prescritto nella specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antirabbico sia stato indicato dal veterinario abilitato nella sezione IV del passaporto

Se la vaccinazione di richiamo è stata effettuata oltre il periodo di validità della precedente deve essere considerata una vaccinazione primaria.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

Decisione 2005/91/CE che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica

Regolamento (UE) n. 438/2010 che modifica il regolamento (CE) 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia



Parte IV

CERTIFICATO SANITARIO

Il certificato sanitario è il documento che attesta il possesso dei requisiti sanitari che comprendono l'identificazione, la vaccinazione antirabbica, un esame clinico degli animali nelle 24 ore precedenti la spedizione effettuato da un medico veterinario ufficiale, che garantisca che gli animali sono in buono stato di salute e idonei al trasporto.

Il certificato sanitario deve sempre essere in originale e unico per tutta la partita della stessa specie, deve scortarla per tutta la durata del viaggio fino al destinatario finale che dovrà conservarlo per un anno ed esibirlo su richiesta.

È composto da:

Parte I «Informazioni relative alla partita», in cui sono contenute le informazioni relative agli animali trasportati

Parte II «Certificazioni sanitarie», in cui sono riportati i requisiti stabiliti dalla normativa specifica relativa a ciascuna specie

Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture riportate nel certificato.

Il certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data della visita sanitaria e deve essere:

- un documento unico e indivisibile
- redatto nelle lingue ufficiali dello Stato speditore e dello Stato ricevente
- compilato in ogni sua parte
- datato, firmato e timbrato dal veterinario ufficiale
- rilasciato entro le 24 ore precedenti alla partenza

Sul certificato sanitario devono essere indicati tutti i numeri dei microchip/tatuaggio di tutti gli animali (Direttiva 92/65/CEE Allegato E parte I). L'elenco dei microchip può essere riportato come allegato al certificato sanitario, deve comunque recare il timbro del veterinario che ha emesso il certificato con il quale deve costituire un documento unico e indivisibile.

I controlli effettuati durante il trasporto o a destinazione dovranno essere attestati da un veterinario ufficiale nella parte III del certificato Traces di cui al Regolamento 599/2004/CE.

Nel controllo è necessario prestare particolare attenzione ai seguenti campi:

Parte 1

- Casella I.1 **Speditore:** nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che spedisce la partita
- Casella I.2 **Numero di riferimento del certificato:** numero unico attribuito dal sistema TRACES
- Casella I.5 **Destinatario:** nome e indirizzo della persona fisica o giuridica responsabile della ricezione della partita
- Casella I.10 **Paese di destinazione:** nome del Paese in cui sono destinati gli animali
- Casella I.13 **Luogo di destinazione:** luogo dove gli animali sono diretti e verranno definitivamente scaricati
- Casella I.15 **Data e ora della partenza**
- Casella I.16 **Mezzo di trasporto:** dati completi del mezzo di trasporto, modalità per gli automezzi targa
- Casella I.25 **Animali certificati per:** tipologia animali. Es. da compagnia, reddito ecc...
- Casella I.31 **Identificazione della merce:** specie, metodo di identificazione, numero di identificazione, sesso, età, quantità

Parte 2

Riporta le dichiarazioni del medico veterinario ufficiale che certifica:

- II. 1 **Idoneità degli animali al trasporto**
- II.2 **Rispetto delle condizioni di cui all'Art. 4** della Direttiva 92/65/CEE
- II. 3 **Visita veterinaria** effettuata nelle 24 ore precedenti alla partenza dalla quale risulta che i cani e gatti sono in buona salute, identificati, vaccinati e scortati da passaporto
- II. 5 **Validità del certificato**



MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI CANI E GATTI IN NUMERO SUPERIORE A CINQUE

Il certificato sanitario è previsto anche per le movimentazioni a carattere non commerciale che prevedano un numero di animali superiore a cinque. In questo caso il certificato deve riportare i seguenti dati:

- nome dello speditore, indirizzo e CAP
- numero di riferimento del certificato
- autorità centrale competente
- autorità locale competente
- Paese di origine e codice ISO
- numero di animali
- finalità della certificazione (da compagnia)
- identificazione (specie, metodo di identificazione, numero di identificazione, quantità)

La validità di tale certificato è di 4 mesi oppure fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica riportata nella sezione IV del passaporto se quest'ultima data è antecedente.

Durante il trasporto o a destinazione è necessario effettuare un controllo documentale, un controllo di identità ossia la corrispondenza dei dati riportati sul certificato sanitario con la relativa partita e la visita clinica degli animali per attestarne lo stato di salute e benessere.

Si deve quindi verificare: il numero di animali, i codici dei microchip, l'orario di partenza, la durata del viaggio, il luogo di destinazione, ecc.

Le informazioni riportate nel certificato sanitario devono corrispondere a quelle riportate negli altri documenti di accompagnamento alla partita (passaporti degli animali, autorizzazione del trasportatore, documentazione commerciale ecc) e a quelli contenuti nella comunicazione del sistema TRACES.

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	1.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				1.2. N. di riferimento del certificato		1.2.a. N. di riferimento locale					
					1.3. Autorità centrale competente							
					1.4. Autorità locale competente							
	1.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale				1.6. N. di certificati originali an-		N. di documenti di accompagnamento					
					1.7.							
	1.8. Paese di origine		Codice ISO	1.9. Regione di origine		Codice	1.10. Paese di destinazione		Codice ISO	1.11. Regione di destinazione		Codice
	1.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento				1.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Centro sperma <input type="checkbox"/> Gruppo animali <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento							
	1.14. Luogo di carico Codice postale				1.15. Data e ora della partenza							
	1.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione				1.17. Transportatore Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento							
	1.18. Descrizione della merce						1.19. Codice del prodotto (codice NC)					
							1.20. Quantità					
	1.21.						1.22. Numero di colli					
	1.23. Numero del sigillo del contenitore						1.24.					
	1.25. Merce certificate per: Allevamento <input type="checkbox"/> Ingrassio <input type="checkbox"/> Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/>											
1.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Codice Punto di entrata Numero del PIF				1.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO								
1.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice				1.29. Tempo previsto per il trasporto								
1.30. Ruolo di marcia Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>												
1.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Metodo di identificazione N. di identificazione Sesso Età Quantità												

UNIONE EUROPEA

92/65/EI Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti)

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale (*)/ veterinario responsabile dello stabilimento di origine e riconosciuto dall'autorità competente (*) certifica che:		
o (*)	[II.1 al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.]		
o (*)	[II.1 al momento dell'ispezione i cani (*)/gatti (*)/furetti (*) da compagnia erano idonei al trasporto.]		
	II.2. sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (*).		
o (*)	[II.3 il ruminante (*)/suino (*) diverso da quelli contemplati dalle direttive del Consiglio 64/432/CEE (*) o 91/68/CEE (*):		
	(a) appartiene alla specie		
	(b) al momento dell'esame, non presentava alcun segno clinico delle malattie alle quali è esposto;		
	(c) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi (*)/e/o ufficialmente indenne o indenne da brucellosi (*) e/o da un'azienda non soggetta a restrizioni relative alla peste suina o da un'azienda in cui è stato (*) sottoposto, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.]		
o (*)	[II.3 i volatili diversi da quelli contemplati dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio		
	(a) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio; nonché		
	(b) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico delle malattie alle quali sono esposti.]		
o (*)	[II.3 lagomorfi		
	(a) soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio; nonché		
	(b) al momento dell'esame, non presentavano alcun segno clinico di malattia.]		
o (*)	[II.3 i cani (*)/gatti (*)/furetti (*) hanno subito un esame clinico nelle 24 ore precedenti la spedizione da parte di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente, e da tale esame è risultato che gli animali erano in buona salute,		
nonché	o (*) [soddisfano, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 96/65/CEE del Consiglio, le prescrizioni di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.]		
	o (*) [soddisfano, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 96/65/CEE del Consiglio, le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.]		
	o (*) [soddisfano, conformemente al regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, ove il numero totale di animali da compagnia soggetti a movimenti a carattere non commerciale sia superiore a cinque.]		
	o (*) [soddisfano, conformemente al regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, ove il numero totale di animali da compagnia soggetti a movimenti a carattere non commerciale verso Irlanda, Malta, Svezia o Regno Unito sia superiore a cinque.]		
	II.4 Le garanzie supplementari relative alle malattie elencate all'allegato B (*) della direttiva 92/65/CEE del Consiglio sono le seguenti (*):		
	malattia	decisione	
	malattia	decisione	
	malattia	decisione	
	II.5 Il presente certificato è valido fino al		
Note			
Parte I:			
— Casella da I.1 a I.4, I.8, I.20, I.25 e I.31: Obbligatorio per movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti in numero superiore a cinque.			
— Casella I.6: N. dei documenti di accompagnamento: CITES, se del caso.			
— Casella I.19: Utilizzare i codici SA appropriati: 01.06.19, 01.06.31, 01.06.32, 01.06.39.			
— Casella I.31: Identificazione: ove possibile, occorre procedere all'identificazione individuale, ma in caso di animali piccoli si può ricorrere all'identificazione per parita.			

UNIONE EUROPEA		92/65/EI Animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti)									
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.									
<p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la menzione non pertinente. (²) Non si applica a cani, gatti e furetti da compagnia. (³) Su domanda di uno Stato membro che beneficia di garanzie supplementari ai sensi della normativa dell'UE. (⁴) Il periodo di validità del presente certificato è 10 giorni dalla data del rilascio, ad eccezione di cani, gatti e furetti da compagnia per cui il certificato è valido per un periodo di quattro mesi oppure fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica riportata nella sezione IV del passaporto, se quest'ultima data è antecedente.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>											
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale.</p> <table border="0"> <tr> <td>Nome e cognome (in stampatello):</td> <td>Qualifica e titolo:</td> </tr> <tr> <td>Unità veterinaria locale:</td> <td>N. UVL:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>Firma:</td> </tr> <tr> <td>Timbro:-</td> <td></td> </tr> </table>				Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Unità veterinaria locale:	N. UVL:	Data:	Firma:	Timbro:-	
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:										
Unità veterinaria locale:	N. UVL:										
Data:	Firma:										
Timbro:-											

RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

Decisione 2010/270/UE che modifica le parti 1 e 2 dell'allegato E della Direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni

Decisione 2010/684/UE che modifica la parte 1 dell'allegato E della Direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende Regolamento (CE) n. 599/2004 concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale



Parte V

SISTEMA TRACES

TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM

TR@CES è una piattaforma informatica veterinaria comunitaria gestita dalla Commissione europea.

Il sistema si inserisce, nell'ambito delle rispettive competenze, quale collegamento tra le organizzazioni (operatori economici) e le autorità di controllo istituzionali.

TR@CES fornisce due servizi essenziali:

- Certificazione
- Certificati

Fonte: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/TRACES/what_is/index_it.htm

Nel messaggio informatico TRACES sono riportati i dati della partita. Il messaggio è trasmesso il giorno stesso dell'emissione del certificato sanitario da parte dell'Unità Veterinaria Locale (UVL) del Paese membro speditore all'autorità sanitaria del Paese ricevente (Servizio Veterinario ufficiale e UVAC competenti).

I messaggi sono visibili dall'Autorità veterinaria di origine della partita (Stato membro speditore) che provvede all'inserimento e dall'Autorità veterinaria di destino (per l'Italia Servizio Veterinario ufficiale, UVAC territorialmente competenti e Ministero della Salute).

Durante un controllo è importante verificare sempre la presenza, oltre che del certificato cartaceo, anche del messaggio TRACES tramite il Servizio Veterinario ufficiale, gli UVAC competenti per territorio o il Ministero della Salute.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decisione 2003/623/CE relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato TRACES

Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale

CAPITOLO SECONDO

OBBLIGHI DURANTE IL TRASPORTO DI CANI E GATTI

previsti dal Regolamento (CE) n. 1/2005 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”

Il trasporto di cani e gatti su strada, via terra, aerea e marittima effettuato in relazione a un'attività economica rientra nel campo di applicazione del Regolamento 1/2005/CE nel quale rientra anche il trasporto di cani e gatti effettuato da trasportatori registrati finalizzato al turismo venatorio e/o la partecipazione a gare, mostre etc.

Le disposizioni del Regolamento 1/2005/CE non sono applicabili agli animali trasportati direttamente verso o in provenienza da strutture veterinarie.

A) CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili (art. 3 comma 1).



B) OBBLIGHI PER IL TRASPORTATORE DI CANI E GATTI

Designare una persona fisica responsabile del trasporto e assicurare che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la sua responsabilità possano essere ottenute in qualsiasi momento (art. 5).

Non somministrare sedativi. La somministrazione è consentita solo nel caso in cui sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto previa prescrizione medico-veterinaria (allegato I - capo I - punto 5).
Disporre di un piano di gestione delle emergenze per i lunghi viaggi (art. 11).
Minimizzare i tempi di viaggio, con buona pianificazione (art. 22).

C) IDONEITÀ DI CANI E GATTI AL VIAGGIO

È vietato trasportare cani e gatti non deambulanti, con ferite aperte gravi, con prolassi e stati fisiologici che creano nell'animale condizioni predisponenti agli effetti nocivi dello stress da trasporto, gravidanza oltre il 90% del periodo normale di gestazione, cordone ombelicale non cicatrizzato (allegato I - capo I - punto 2).

L'idoneità per animali che presentano malattie o ferite lievi, nei casi dubbi, deve essere certificata da un medico veterinario (allegato I - capo I - punto 3 a).

È vietato il trasporto di animali di età inferiore alle 8 settimane, se non accompagnati dalla madre (allegato I - capo I - punto 2 f).

Per il **trasporto aereo** sono accettati animali di età compresa tra le 8 e le 12 settimane solo se scortati da specifica certificazione medico veterinaria di idoneità al viaggio. Non sono ammesse femmine con cuccioli lattanti o in calore (norme IATA).

D) CARATTERISTICHE DEL VEICOLO E POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI

L'allegato I - capo II definisce le caratteristiche del veicolo e il posizionamento dei contenitori che devono permettere di:

- proteggere gli animali da temperature estreme e variazioni climatiche avverse; evitare la fuga o la caduta fuori degli animali e resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti; assicurare che si possa mantenere la qualità e la quantità dell'aria, garantire l'accesso in modo da consentirne l'ispezione e la cura degli animali; presentare una superficie antisdrucchiolo; fornire un'illuminazione sufficiente per l'ispezione e la cura degli animali durante il trasporto
- i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni e i sobbalzi forti. Devono essere fissati in modo da evitare che si spostino durante il trasporto e che l'urina e le feci cadano sugli animali posti a livello inferiore.

E) SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E ACQUA

Cani e gatti devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24 ore e abbeverati a intervalli non superiori a 8 ore. Devono essere disponibili istruzioni scritte e chiare sulla somministrazione di alimenti e acqua (allegato I capitolo V). L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione (allegato I capo III, punto 2.7).

F) DOCUMENTAZIONE E REQUISITI NECESSARI DURANTE IL TRASPORTO

1. **Autorizzazione** del trasportatore come prevista dagli articoli 10 e 11: è rilasciata dall'autorità competente del suo paese di residenza su modello comunitario. Ha validità non superiore a 5 anni ed è rilasciata nella lingua dello stato di rilascio e tradotta in inglese.



TIPO 1 viaggi fino a 8 ore. Per trasportatori di nazionalità italiana l' autorizzazione deve essere accompagnata dalla Check list relativa al veicolo prevista ai sensi dell'allegato I dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008

TIPO 2 per lunghi viaggi (superiori alle otto ore)

2. **Certificato di omologazione** per i lunghi viaggi: è rilasciato dall'autorità competente nella lingua dello stato membro di rilascio e tradotto in inglese. Ha validità non superiore a 5 anni. Per trasportatori di nazionalità italiana al certificato di omologazione del mezzo deve essere allegata Check list relativa al veicolo prevista ai sensi dell'allegato I dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008.
3. **Contrassegno** con la scritta "ANIMALI VIVI" posto all'esterno del veicolo o sui singoli contenitori.
4. **Indicazioni scritte** sulla somministrazione di cibo e acqua (somministrazione minima ogni 24 ore per il cibo - ogni 8 per l'acqua).
5. **Certificato sanitario**.
6. **Passaporto** per ogni animale della partita.
7. **Lettera di vettura internazionale:** Convention des Marcandises (CMR).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) 1255/97

Decreto Legislativo 151/2007 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE)

n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi"

Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

Regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e successive modifiche.

Norme IATA - International Air Transport Association

CAPITOLO TERZO

OBBLIGHI A DESTINAZIONE

Il primo destinatario di partite di cani e gatti deve essere registrato e/o convenzionato presso l'UVAC competente per territorio, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28/93 e secondo le procedure del D.M. 20 novembre 2000, deve rispettare il fermo di 48 ore prima di un successivo movimento tra operatori economici ai sensi del Regolamento 1/2005/CE (art. 2 comma 2 lettere s e).

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Il primo destinatario deve:

- a. Prenotificare nelle 24 ore precedenti per iscritto l'arrivo di ogni partita al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC territorialmente competenti
- b. Comunicare ogni variazione dei dati identificativi e l'eventuale cessazione di attività
- c. Verificare all'arrivo degli animali la presenza e la corrispondenza tra i certificati o documenti di accompagnamento e la partita (verifica d'identità)

In caso di eventuale discordanza è obbligato a:

- segnalare la difformità al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC territorialmente competenti
- **non** procedere al frazionamento e alla commercializzazione dell'intera partita introdotta



- d. Procedere alla commercializzazione degli animali introdotti **solo** dopo aver verificato presso l'UVAC competente che detti animali non debbano essere sottoposti a controllo nel caso in cui l'arrivo degli animali non sia stato segnalato nelle 24 ore precedenti all'arrivo
- e. Rispettare qualunque disposizione impartita a tutela della salute pubblica o della sanità animale

OBBLIGHI DI CONVENZIONE

Il primo destinatario deve:

- a) Provvedere all'isolamento dell'intera partita di animali qualora siano presenti soggetti che manifestano sintomi di malattie denunciabili ai sensi delle vigenti disposizioni e chiedere l'immediato intervento del Servizio Veterinario ufficiale territorialmente competente
- b) Verificare la presenza dei contrassegni identificativi e la loro corrispondenza con la certificazione o documentazione di accompagnamento
- c) Verificare le modalità con le quali si è realizzato il trasporto sotto il profilo del benessere animale, assicurando, quando necessario, immediate cure agli animali e comunicare al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC territorialmente competenti il mancato rispetto delle prescrizioni relative al benessere animale

Il primo destinatario deve sempre disporre dei seguenti documenti:

Certificati sanitari delle partite introdotte: il certificato è consegnato dal conducente del mezzo di trasporto al primo destinatario all'atto di consegna degli animali

Registro di carico-scarico: devono essere registrate le informazioni relative ai singoli animali

Passaporti (se presenti gli animali): il passaporto deve sempre seguire il cane o il gatto per il quale è stato rilasciato

Documento commerciale di trasporto (CMR): una copia è consegnata al primo destinatario

Autorizzazione alla detenzione di animali: l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente sulla base delle caratteristiche stabilite dalla normativa regionale e/o comunale

Iscrizione alla Camera di Commercio: l'iscrizione deve riportare la stessa denominazione per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla detenzione di animali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo n. 633/1996 "Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE"

Decreto Legislativo n. 28/1993 "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari"

Decreto Legislativo n. 27/1993 Attuazione della Direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica"

Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1993 Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità

Decreto del Ministero della Sanità del 20 novembre 2000 Registre e convenzioni con gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari ai fini dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali e prodotti di origine animale

DPR 320/54, Regolamento di polizia veterinaria

Accordo 6 febbraio 2003 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy



CAPITOLO QUARTO

TUTELA DEL BENESSERE

Partendo dal presupposto in diritto che gli animali sono considerati dal legislatore penale oggetto passivo di taluni reati specifici, le modalità di trasporto degli animali devono tenere in considerazione alcuni elementi fondamentali la cui mancanza dovrà essere sempre evidenziata nel corso dei controlli.

Gli animali devono essere trasportati in modo da escludere traumi e ogni possibile situazione di stress psico - fisico.

I contenitori utilizzati devono essere di materiale lavabile e disinfettabile e di dimensioni appropriate alla taglia degli animali, con un adeguato apporto di aria ma senza esporre gli animali a correnti, a temperature troppo elevate o troppo basse.

Il fondo dei contenitori deve essere anti sdrucciolo.

Andranno evitati contenitori per cibo e acqua che possano rovesciarsi e bagnare o imbrattare gli animali.

La somministrazione di cibo deve essere adattata, per frequenza e tipologia di alimento, all'età dei soggetti e la valutazione sulla correttezza degli alimenti utilizzati deve essere effettuata da un medico veterinario.

I cuccioli non hanno completato la maturazione del Sistema immunitario e dei meccanismi di termoregolazione: stress anche lievi determinano un grande consumo di energie che può provocare una condizione di ipoglicemia, frequente ed aggravata in caso di parassitosi intestinali, vomito, diarrea, paura, freddo.

La pianificazione oculata del viaggio consente di prevenire situazioni stressanti.

CAPITOLO QUINTO

SEGNALAZIONE E GESTIONE DI IRREGOLARITÀ

Le violazioni alle norme relative all'introduzioni di cani e gatti nel territorio italiano devono essere sempre segnalate ai PIF, agli UVAC e agli uffici competenti del Ministero della Salute che attiveranno specifiche procedure.

PROCEDURE UVAC

Se gli animali sono di origine comunitaria l'irregolarità deve essere segnalata all'UVAC competente per territorio che a sua volta segnala all'Autorità competente dello Stato di origine per attivare le opportune verifiche.

Per irregolarità riguardanti animali introdotti in scambio commerciale la normativa comunitaria prevede, contestualmente alla comunicazione dell'irregolarità, la possibilità di attivare una specifica procedura di regolarizzazione.

La procedura di regolarizzazione per gli animali è attivata per il tramite del Servizio Veterinario ufficiale conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 90/425/CEE recepito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 28/93.

La regolarizzazione è prevista esclusivamente per partite di animali scortate da certificati sanitari o da documenti incompleti o irregolari.



PROCEDURE PIF

Per tutti gli animali introdotti sia a scopo commerciale che a seguito passeggero dai Paesi Terzi in Italia sono previste specifiche procedure di controllo e di comunicazione di irregolarità. Tali procedure sono codificate sulle Linee guida PIF consultabili al sito del Ministero della Salute: <http://www.salute.gov.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=uffici&id=648> dove sono dettagliatamente delineati sia i controlli all'importazione per le partite commerciali sia i controlli e la gestione delle eventuali irregolarità per gli animali introdotti a seguito passeggero.

I controlli relativi alle introduzioni da paesi terzi a carattere non commerciale di cani e gatti fino a cinque soggetti a seguito del proprietario o responsabile sono di competenza degli Uffici doganali ai sensi del Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze 20/4/2005.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI UVAC

Decreto Legislativo n. 28/ 1993 attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari”

Decreto Legislativo n. 27/1993 attuazione della Direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica”

Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1993 Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità

RIFERIMENTI LEGISLATIVI PIF

Direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze 20/4/2005 Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi Terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali in applicazione al regolamento (CE) 998/2003

Decreto legislativo n. 93/ 1993 in attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE

CAPITOLO SESTO

NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA E DELL'INTRODUZIONE ILLECITA

Legge 4 novembre 2010, n. 201 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*

La nuova disciplina sanzionatoria codifica violazioni sia di natura penale che amministrativa.

VIOLAZIONI PENALI

REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA (articolo 4)

Il reato punisce chiunque al fine di procurare a sé o a altri un profitto:

- **reiteratamente o tramite attività organizzate, introduca** nel territorio nazionale, cani e gatti **privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, del passaporto individuale** (comma 1)
- **trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo** cani e gatti introdotti nel territorio nazionale **privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove previsto, del passaporto individuale** (comma 2)

Condizione generale per l'applicazione del reato: fine di conseguire per sé o per altri un profitto.

Condotte sanzionate: introduzione, trasporto, cessione o ricezione.

Sanzione: reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 3.000 a 15.000 euro

Aggravante (comma 3)

La pena è aumentata se gli animali introdotti in violazione del comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

Nel caso di **condanna** o di **patteggiamento** è sempre ordinata la **confisca** dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato ed è disposta la **sospensione** da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento. In caso di **recidiva** è disposta l'**interdizione** dall'esercizio delle suddette attività (comma 4)

Gli **animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca** sono **affidati** alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta (comma 5).

A seguito di **provvedimento definitivo di confisca** gli animali sono **assegnati**, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5 (comma 6).

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

INTRODUZIONE, TRASPORTO E CESSIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA (articolo 5)

Condotte sanzionate: introduzione, trasporto e cessione di cani e gatti nel territorio nazionale, sprovvisti di sistema di identificazione e/o in violazione delle norme vigenti (sprovvisti ad esempio di documentazione sanitaria, passaporto ove richiesto, vaccinazione antirabbica).

Sono previste sanzioni amministrative per ogni animale introdotto.

Sanzioni: salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa:

- da **100 a 1000 euro per ogni cane o gatto introdotto** nel territorio nazionale **privo di sistemi di identificazione individuale** (comma 1)
- da **500 a 1000 euro per ogni cane o gatto introdotto** nel territorio nazionale in **violazione delle norme vigenti**.
La sanzione non si applica però nel caso in cui le **violazioni** siano regolarizzate ai sensi dell'art. 13, comma 7 del Decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, *“in caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione”* (comma 2)
- da **500 a 1000 euro per ogni cane o gatto a chiunque trasporti o ceda, a qualunque titolo** cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l'identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (comma 3)

La procedura di regolarizzazione per gli animali può essere attivata conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva 90/425/CEE così come recepito dal Decreto Legislativo 28/93 all'articolo 13.

Aggravante (comma 4)

Si applica una sanzione più elevata - da 1000 a 2000 euro per ogni animale introdotto - se i cani o i gatti hanno un'**età accertata inferiore alle dodici settimane** o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

Irrogazione delle sanzioni amministrative: spetta a Ministero della Salute (tramite gli UVAC e i PIF), Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano negli ambiti delle rispettive competenze.

In caso di accertamento dell'illecito amministrativo, è inoltre ipotizzabile il **sequestro dei cuccioli**, in base al combinato disposto dall'art. 13, Legge n. 689 del 1981 per cui è possibile per l'organo accertatore "(...) *procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria*" e dall' art. 20 "*È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento*".

È evidente che gli animali trasportati *contra legem* costituiscono beni la cui detenzione e uso rappresenta violazione amministrativa: ne consegue che è obbligatoria la confisca amministrativa.

Gli **animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione**, in idoneo luogo che garantisca loro la tutela della salute e del benessere.

La fattispecie di introduzione illecita sanziona sia i movimenti a carattere commerciale che quelli a carattere non commerciale.

In caso di singola condotta di traffico, integrante illecito amministrativo, può comunque essere contestata la violazione dell' art. 727 c.p. o dell'art. 544 *ter* c.p. Il comma, nel caso in cui sia ipotizzabile una detenzione in condizioni incompatibili o il maltrattamento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 4 novembre 2010, n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale

CAPITOLO SETTIMO

ILLECITI PENALI CORRELATI AL REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA E ALL' INTRODUZIONE ILLECITA

Premesso che spetta soltanto all'Autorità giudiziaria competente il giudizio sui reati integrati, è compito degli organi accertatori (p.g. operante) acquisire tutte le fonti di prova e gli indizi da sottoporre all'autorità giudiziaria al fine di consentire il giudizio completo sulle varie ipotesi delittuose integrate.

In caso di accertamento della violazione della normativa penale e amministrativa sulle introduzioni di cani e gatti nel nostro Paese, possono essere ipotizzabili anche reati 'satelliti' in concorso, di cui è importante riconoscere gli elementi chiave da sottoporre all'Autorità giudiziaria con la notizia di reato.

CONCORSO DI PERSONE

In primis, qualora più soggetti siano dediti all'attività di traffico o introduzione illeciti, durante un trasporto o in negozio, potrà applicarsi l'art. 110 c.p. 'Pena per coloro che concorrono nel reato' che stabilisce che *“Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.”*

È infatti punibile in base all'art. 110 c.p. anche colui che supporta a qualunque titolo l'attività criminosa, nonostante non compia materialmente il reato, come ad esempio colui che assiste e aiuta nel trasporto illecito.

Anche se il reato di traffico illecito verrà accertato in fase di tentativo sarà ipotizzabile il concorso tra più persone (art. 110 c.p. e art. 56 c.p.)



Nell'ipotesi in cui più soggetti si accordano tra loro per non adempiere ai propri obblighi giuridici, ad esempio in materia di controlli sanitari sugli animali, sarà ipotizzabile un concorso di più persone nel reato omissivo, mentre colui che deliberatamente non impedisce e denuncia il reato, avendone l'obbligo giuridico, integra ipotesi di concorso con condotta omissiva in reato commissivo.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Qualora siano individuate almeno tre persone legate da un vincolo associativo tendenzialmente stabile, destinato a durare oltre il singolo reato commesso, con l'esistenza di una minima struttura organizzativa e l'obiettivo di commettere una serie indeterminata di delitti è ipotizzabile questo reato che prevede la punizione *'per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori'* (art. 416 c.p.)

RICETTAZIONE

Nel caso in cui taluno acquisti, riceva od occulti animali privi della necessaria documentazione e la cui introduzione comporta reato può integrare il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. *punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.* Il reato è a condotta vincolata e può realizzarsi nel caso di specie attraverso l'acquisto, la ricezione o l'intromissione dei cuccioli di provenienza illecita, o attraverso l'intromissione (intermediazione) per farli acquistare da terzi.

Particolare attenzione dovrà quindi essere posta ai destinatari finali degli animali introdotti illecitamente per verificare che non sia integrato tale reato, se l'acquirente o il destinatario finale siano consapevoli della provenienza illecita.

UCCISIONE DI ANIMALI

Se durante un trasporto illecito vengono rinvenuti animali morti, a causa delle condizioni precarie di salute e del trasporto illecito (es. mancanza di cure, cibo e acqua), è ipotizzabile il reato di uccisione art. 544 - bis c.p. che è punito con *la reclusione da quattro mesi a due anni.*”

Se l'animale non muore grazie alle tempestive cure del veterinario al momento dei controlli è comunque ipotizzabile il reato di tentativo di uccisione di animale (artt. 56 e 544 - bis c.p.)

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Qualora durante il trasporto venga accertato, al di là delle violazioni integranti il reato di traffico illecito, il maltrattamento degli animali, loro lesioni (fisiche e psicofisiche) e danni alla salute è ipotizzabile il maltrattamento ex art. 544 - ter c.p. *sanzionato con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

Trattandosi di reato di evento, che si consuma con la lesione dell'animale (fisica e psicofisica) è applicabile il tentativo ex art. 56 c.p., anche in questo caso la condotta può essere sia attiva (inferire e colpire gli animali) che omissiva (es. mancanza di cure, cibo ed acqua).

DETENZIONE IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI

È molto frequente, durante l'accertamento di un trasporto illecito, l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 727 c.p. *“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.”*



Con questa contravvenzione, che è punibile sia a titolo di dolo che di colpa si sanziona colui che detiene animali in condizioni incompatibili, ed è facilmente ipotizzabile in condizioni di trasporto di animali in violazione di legge, qualora sussista ad esempio sovraffollamento e/o condizioni igieniche precarie, nonché spazi angusti e bui adibiti al trasporto. Il reato in esame è ipotizzabile in concorso con il più grave reato di maltrattamento di cui all' art. 544 - ter c.p.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Qualora ne sia venduto un animale con certificati falsi per quanto riguarda origine e provenienza (es. cane venduto come italiano e invece proveniente da altro paese) è punito ai sensi dell'art. 515 c.p. *“con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”*

È ipotizzabile anche il tentativo di frode, dal momento che per gli animali posti in vendita, sono state fornite false informazioni su origine e provenienza.

TRUFFA

Qualora il soggetto attivo, mediante la frode e l'inganno, carpisce il consenso della vittima inducendola in errore nell'acquisto di un animale di cui siano descritte qualità o dati insussistenti compie il reato di truffa *“punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549” (art. 640 c.p.).*

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

Qualora un soggetto attui condotte delle quali è esclusivamente competente il medico veterinario, compie il reato di esercizio abusivo di professione ex art. 348 c.p. per cui *“Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.”*

OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO

Qualora un pubblico ufficiale, ad esempio un organo di polizia giudiziaria addetto ai controlli o un medico veterinario addetto ai controlli sanitari, non compia le necessarie attività accertative può integrare il reato di omissione, di cui all'art. 328 c.p. per cui *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”*

OBBLIGO DI REFERTO

Nel caso in cui un medico veterinario, durante un controllo, referti una condotta da cui provenga un reato, ad esempio di maltrattamento, ha l'obbligo di segnalarlo all'Autorità giudiziaria altrimenti incorrerà nella violazione dell'art. 365 c.p. per cui *“Chunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, ometta o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino a lire un milione.”*

È tenuto al referto ogni esercente una professione sanitaria principale (tra cui il veterinario) quando abbia effettuato una prestazione personale quale l'assistenza, attività diagnostico-terapeutica, o l'opera, attività di tipo certificatoria. Il referto deve essere presentato entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo immediatamente. Nel caso in cui un medico veterinario attesti da un punto di vista tecnico e mediante referto un grave stato di salute di un animale trasportato, ha l'obbligo di trasmettere il referto alla Procura della Repubblica competente.

FALSITÀ IDEOLOGICA

L'atto falso, ad esempio un verbale amministrativo o un atto pubblico destinato a provare determinate circostanze è scritto e sottoscritto da un pubblico ufficiale al fine di attestare la veridicità di circostanze e fatti caduti sotto la sua percezione. Qualora l'atto pubblico contenga notizie false è ipotizzabile il reato di cui all'art. 479 c.p. per cui *“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.”* Il reato si

perfeziona nel momento in cui è redatto e sottoscritto l'atto falso.

È ipotizzabile il concorso con il reato di truffa, anche se la falsificazione costituisce artificio posto in essere per commettere la truffa.

FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O IN AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Qualora il certificato non attesti il risultato di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente ma riproduca attestazioni già documentate. es. falsa attestazione di avvenute vaccinazioni, e comunque qualora la falsità abbia ad oggetto certificazioni o autorizzazioni amministrative si incorre nel reato di cui all'art. 480 c.p. per cui *“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.”*



CAPITOLO OTTAVO

SANZIONI

SANZIONI PENALI Legge 4 dicembre 2010 n. 201

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA	SEQUESTRO CONFISCA
Introdurre reiteratamente o tramite attività organizzata cani e gatti privi di: - sistema di identificazione individuale - certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto)	Art. 4 comma 1	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da € 3.000 a € 15.000	Autorità giudiziaria	Si. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato
Trasportare, cedere o ricevere cani e gatti introdotti nel territorio nazionale privi di: - sistema di identificazione individuale - certificazioni sanitarie - passaporto individuale (ove previsto)	Art. 4 comma 2	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da € 3.000 a € 15.000	Autorità giudiziaria	Idem

Aggravante: la pena aumentata se gli animali di cui al comma 1 sono di età accertata inferiore alle 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria

ILLECITI PENALI CORRELATI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA	SEQUESTRO CONFISCA
Uccisione di animali	Art. 544 bis c.p.	Reclusione da 4 mesi a due anni	Autorità giudiziaria	Il sequestro degli animali morti può essere probatorio
Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche)	Art. 544-ter comma 1 c.p.	Reclusione da 3 a 18 mesi o multa da € 5.000 a € 30.000		Si. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo a scopo cautelare che il sequestro probatorio.
Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute	Art. 544-ter comma 2 c.p.	Reclusione da 3 a 18 mesi o multa da € 5.000 a € 30.000	Autorità giudiziaria	Idem
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze	Art. 727 comma 2 c.p.	Arresto fino a un anno o ammenda da € 1.000 a € 10.000	Autorità giudiziaria	Idem
Esercitare abusivamente la professione di medico veterinario	Art. 348 c.p.	Reclusione fino a 6 mesi o multa da € 103 a € 516	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio della strumentazione impiegata per commettere l'illecito

ILLECITI PENALI CORRELATI

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA	SEQUESTRO CONFISCA
Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto	Art. 648 c.p.	Reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio e preventivo delle cose provenienti da delitto.
Tre o più persone associate allo scopo di commettere più delitti	Art. 416 c.p.	Reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare l'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio e preventivo delle attrezzature e dei mezzi adibiti al funzionamento dell'associazione per delinquere.
Consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita	Art. 515 c.p.	Reclusione fino a due anni o con la multa fino a €2.065.	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio e preventivo del bene oggetto della consegna illecita.
Indurre con artifizii o raggiri taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno	Art. 640 c.p.	Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €51 a €1.032.	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro probatorio e preventivo del bene oggetto della consegna
Pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo	Art 328 c.p.	Reclusione da sei mesi a due anni	Autorità giudiziaria	

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	COMPETENZA	SEQUESTRO CONFISCA
Omissione o ritardo a riferire all'Autorità indicata nell'art. 361 c. p. da parte di chiunque avendo prestato, nell'esercizio di una professione sanitaria, la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio	Art. 365 c.p.	multa fino a € 516	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro sia probatorio e preventivo della documentazione su cui sono attestati dati falsi
Ricezione o formazione di un atto attestante falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attestazione come da lui ricevute di dichiarazioni a lui non rese, ovvero omissione o alterazione di dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attestazione falsa di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, compiute da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni	Art. 479 c.p.	Se la falsità concerne un atto o parte di esso che fa fede fino a querela di falso la Reclusione è da tre a dieci anni, altrimenti reclusione da uno a sei anni	Autorità giudiziaria	Possibile sequestro sia probatorio e preventivo della documentazione su cui sono attestati dati falsi
Attestazione falsa in certificati o autorizzazioni amministrativi dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, compiute da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni	Art. 480 c.p.	Reclusione da tre mesi a due anni.	Autorità giudiziaria	



SANZIONI AMMINISTRATIVE Legge 4 dicembre 2010 n. 201

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
Introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti privi di sistema di identificazione individuale	Art. 5 comma 1	da € 100 a € 1.000 per ogni animale introdotto	€ 200 per ogni animale introdotto
Introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti in violazione della legislazione vigente	Art. 5 comma 2	da € 500,00 a € 1.000 per ogni animale introdotto	€ 333,33 per ogni animale introdotto
Trasporto o cessione di cani e gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema di identificazione individuale e/o in violazione della legislazione vigente	Art. 5 comma 3	da € 500,00 a € 1.000 per ogni animale introdotto	€ 333,33 per ogni animale introdotto

Aggravante: sanzione amministrativa da € 1000 a € 2000 (**pagamento in misura ridotta € 666,66**) se gli animali di cui ai commi 1 - 2 - 3 sono di età accertata inferiore alle 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Accertamento dell'illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni dall'accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81)

Soggetti competenti: UVAC - PIF - Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc)

Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione

Devoluzione dei proventi: erario dello Stato

Per le violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero si applicano le disposizioni dell'Articolo 207 del Codice della Strada (vedi pagina 56).

Le spese di ricovero e cura degli animali sono a carico del responsabile della violazione

SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA

Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC - PIF

Opposizione: Tribunale/Giudice di pace

Devoluzione dei proventi: erario dello Stato

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE Art. 6

Sospensione dell'autorizzazione:

- **da uno a tre mesi dell'attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un'azienda commerciale** che commetta **3 violazioni** dell'articolo 5 della legge 201/2010, **accertate in via definitiva, in un periodo di 3 anni**. La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi.
- **da uno a tre mesi a carico del titolare dell'azienda** nel caso in cui commetta tre violazioni dell'articolo 13 -bis, comma 3 del Decreto legislativo n. 28 del 1993, accertate in via definitiva, in un periodo di 3 anni. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione. La sanzione accessoria è quindi irrogata all'operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione.

Revoca dell'autorizzazione per l'attività di trasporto e commercio se le **violazioni**, accertate in via definitiva sono **5 in un periodo di 3 anni**.

Il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, non può conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di **12 mesi**.

I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO

Qualora una delle disposizioni dell'articolo 5 sia stata violata con un **veicolo immatricolato all'estero** (articolo 7), si applicano le disposizioni dell'**art. 207 del Codice della Strada**. Il trasgressore deve effettuare il pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento dell'illecito direttamente nelle mani dell'agente accertatore ovvero, qualora intenda proporre ricorso, deve versare una cauzione pari al doppio di quanto dovuto. Qualora il pagamento non venga effettuato il veicolo è sottoposto a **fermo amministrativo** fino all'avvenuto pagamento in misura ridotta, tuttavia per un periodo non superiore a 60 giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere consegnato a spese del responsabile della violazione a un custode-acquirente ai sensi dell'art. 214-bis C.d.S.

Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Decreto Legislativo 633/1996 (recepimento Direttiva 92/65 modificata da Regolamento 998/2003) per gli animali contemplati nell'articolo 10

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
Mancata identificazione dell'animale	Art. 10 comma 2 lettera b) e Art. 10 comma 2 Dir. n. 92/65/CEE	Articolo 20 comma 2 lettera a) da € 516,00 a € 1.549,00	€ 516.33
Assenza di passaporto	Art. 10 comma 2 lettera e) e Art. 10 comma 2 Dir. n. 92/65/CEE	Articolo 20 comma 2 lettera a) da € 516,00 a € 1.549,00	€ 516.33
Assenza di attestazione dell'eseguita vaccinazione antirabbica	Art. 10 comma 2 lettera c) e Art. 10 comma 2 Dir. n. 92/65/CEE	Articolo 20 comma 2 lettera a) da € 516,00 a € 1.549,00	€ 516.33
Mancata tenuta del registro delle forniture e delle consegne	Art. 12 comma 3 lettera b)	Articolo 20 comma 2 lettera a) da € 516,00 a € 1.549,00	€ 516.33
Mancata conservazione del registro per il periodo di 6 mesi	Art. 12 comma 3 lettera c)	Articolo 20 comma 2 lettera a) da € 516,00 a € 1.549,00	€ 516.33
Mancato rispetto delle misure sanitarie all'importazione da Paesi Terzi	Art. 17 comma 1	Articolo 20 comma 2 lettera a) da € 516,00 a € 1.549,00	€ 516.33
Mancato rispetto dei requisiti di importazione da Paesi Terzi	Art. 18 comma 1	Articolo 20 comma 2 lettera a) da € 516,00 a € 1.549,00	€ 516.33
Mancanza di certificato sanitario di animale transitato attraverso Paese Terzo	Art. 19 comma 1	Articolo 20 comma 2 lettera a) da € 516,00 a € 1.549,00	€ 516.33



PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Accertamento dell'illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni dall'accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81)

Soggetti competenti: UVAC - PIF - Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc)

Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione

Devoluzione dei proventi: erario dello Stato

SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA

Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC - PIF

Opposizione: tribunale/giudice di pace

Devoluzione dei proventi: erario dello Stato

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
Scambi senza preventiva registrazione	Art. 11	Art. 13 - bis comma 1 da € 1.549,37 a € 20.658,28	€ 3098,74
Scambi senza stipula di convenzione	Art. 11	Art. 13 - bis comma 2 da € 2.582,28 a € 25.822,85	€ 5164,56
Mancato rispetto obblighi registrazione o convenzione previsti dal D.M. 20/11/2000	Art. 11 comma 5 e allegati D.M. 20/11/2000	Art. 13 - bis comma 3 da € 516,00 a € 1.549,00	€ 516,00

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Accertamento dell'illecito e contestazione della violazione: entro 90 giorni dall'accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81)

Soggetti competenti: UVAC - Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc)

Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione

Devoluzione dei proventi: erario dello Stato

SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA

Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC

Opposizione: tribunale/giudice di pace

Devoluzione dei proventi: erario dello Stato



PRINCIPALI VIOLAZIONI NORMATIVE PROTEZIONE ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

Regolamento CE 1/2005 e Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n.151 - idoneità al trasporto

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
Trasporto di cani e gatti di meno di 8 settimane non accompagnati dalla madre	All. 2, punto 5.3, lettera f)	Art. 7 comma 2 da € 1000 a € 4000	€ 1333,00
Somministrazione di sedativi non strettamente necessaria per assicurare il benessere degli animali e sotto controllo veterinario	All. 1, punto 5	Art. 7 comma 1 da € 2000,00 a € 6000,00	€ 2000,00

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
Animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie	All. 1, punto 2	Art. 7, comma 1 da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
Animali non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto	All. 1, punto 2, lettera a)	Art. 7, comma 1 da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
Animali che presentano una ferita aperta grave o un prolasso	All. 1, punto 2, lettera b)	Art. 7, comma 1 da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
Femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto o che hanno partorito durante la settimana precedente	All. 1, punto 2, lettera c)	Art. 7, comma 1 da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
Mammiferi neonati con ombelico non ancora cicatrizzato	All. 1, punto 2, lettera d)	Art. 7, comma 1 da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
Animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto non sono stati separati e/o non hanno ricevuto cure tempestive ed adeguate.	All. 1, punto 4	Art. 7, comma 1 da € 2.000,00 a € 6000,00	€ 2000,00
mancata alimentazione entro le 24 ore di viaggio mancato abbeveraggio entro le 8 ore di viaggio	All. 3 punto 2.7	Art. 7 comma 3 da € 1.000,00 a € 3000,00	€ 1000,00



Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle disposizioni dell'idoneità degli animali e delle pratiche di trasporto, il detentore e il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie (art. 7, comma 7 - Decreto Legislativo 151/2007).

SANZIONI ACCESSORIE

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.

MEZZI DI TRASPORTO

Tutti i mezzi usati per il trasporto di animali devono rispettare i requisiti di cui all'allegato 2 del Decreto Legislativo 151/2007. Le violazioni sono sanzionate dall'art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo 151/2007.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
Mezzo non costruito o usato in modo da evitare lesioni e sofferenze	All. 2 punto 1.1 lettera a)	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
Mezzo non idoneo per la protezione da intemperie, da variazioni climatiche avverse	All. 2 punto 1.1 lettera b)	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
Mezzo non pulito e disinfettato	All. 2 punto 1.1 lettera c)	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
Superficie d'impiantito che non minimizza la fuoriuscita di urina e feci	All. 2 punto 1.1 lettera h)	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
Mezzo con pavimento sdruciolevole	All. 2 punto 1.1 lettera g)	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
Accesso diretto agli animali	All. 2 punto 1.1 lettera f)	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
Ventilazione non sufficiente	All. 2 punto 1.1 lettera e)	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
Spazio non sufficiente sopra gli animali per assicurare una ventilazione adeguata e per garantire movimento naturale	All. 2 punto 1.2	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
Illuminazione per l'ispezione e la cura non sufficiente	All. 2 punto 1.1 lettera i)	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
Assenza di contrassegno per indicare la presenza di animali vivi	All. 2 punto 2.1	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33



DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
Mancanza di istruzioni scritte per la somministrazione di cibo e acqua	All. 2 punto 1.3 lettera b)	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
Contenitori tenuti con la parte alta in alto non riducono al minimo scossoni e sobbalzi non fissati durante la marcia	All. 2 punto 5.2	Art. 7 comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33
Mezzo e/o contenitore non idoneo a impedire la fuga o la caduta degli animali e non in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti	All. 2 punto 1.1 lettera d)	Art. 7, comma 2 da € 1.000,00 a € 4.000,00	€ 1.333,33

SANZIONI ACCESSORIE

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall'articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi.

Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall'Art. 7 commi 1 e 2, accertati in modo definitivo, è soggetto alla revoca della autorizzazione.

DOCUMENTAZIONE

Documenti d'accompagnamento degli animali

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
Mancanza o irregolare compilazione della documentazione di trasporto che specifichi: <ul style="list-style-type: none">• l'origine ed il proprietario degli animali• il luogo di partenza• la data e l'ora di partenza• il luogo di destinazione• durata prevista del viaggio	Art. 5 comma 2 lettera a)	Art. 5 comma 1 da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
Per animali provenienti da Paesi terzi, mancanza sul mezzo del Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE)	Art. 5 comma 2 lettera b)	Art. 5 comma 1 da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
Mancato possesso o irregolare compilazione del certificato sanitario sul veicolo	Art. 5 comma 2 lettere d) e h)	Art. 5 comma 1 da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00

Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta (art. 5, comma 3, Decreto Legislativo n.151/2007).

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni della documentazione di viaggio, l'organizzatore ed il detentore del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie.



SANZIONI ACCESSORIE

Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi.

Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

Se il numero delle violazioni è pari a 3, nello stesso periodo, il trasportatore è soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi.

Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni è inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

Il trasportatore che, nell'arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall'articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.

Il trasportatore che è stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non può conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici mesi.

AUTORIZZAZIONI DEL TRASPORTATORE

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
Trasportatore che effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione; scaduta, sospesa o revocata	Art. 3 comma 1	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
Conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o copia conforme a bordo. Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione	Art. 3 comma 2	da € 200,00 a € 600,00	€ 200,00
Organizzatore o detentore che si avvalgono di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, scaduta di validità, sospesa o revocata	Art. 3 comma 1	da € 2.000,00 a € 6.000,00	€ 2.000,00
Titolare di autorizzazione che opera un trasporto eccedendone i limiti	Art. 8 comma 2	da € 5.000,00 a € 20.000,00	€ 6.666,67



CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
Trasportatore, conducente, organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per viaggi superiori alle 8 ore con un veicolo non munito di certificato di omologazione, scaduto, sospeso o revocato (vedi modello del certificato nell'allegato III, capo IV del Regolamento (CE) N. 1/2005	Art. 6 comma 1	da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00

Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta (art. 6, comma 2, Decreto Legislativo 151/2007).

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle norme del certificato di omologazione, l'organizzatore ed il trasportatore, se diversi dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie.

PRATICHE DI TRASPORTO

Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'allegato 3 del D.L.vo 151/2007 è sanzionato a base dell'art. 7, comma 3 del Decreto Legislativo n.151/2007.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
<p>Trattamento degli animali</p> <ul style="list-style-type: none"> • percuotere o dare calci agli animali • comprimere parti sensibili del corpo provocando dolore e sofferenza • sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili 	All.3 punto 1.7 lettere a) b) d)	Art. 7, comma 3 da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
<p>Mancata separazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • animali di specie diverse • animali di taglia o età significativamente diverse • maschi sessualmente maturi e femmine • animali reciprocamente ostili • animali legati e animali slegati • verri o stalloni adulti 	All. 3 punto 1.11, lettere a) b) d) f) g)	Art. 7, comma 3 da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
<p>Merci presenti sul camion con animali, che non sono posizionate in modo da non provocare lesioni, sofferenze o disagi agli animali</p>	All.3 punto 1.4	Art. 7 comma 3 da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00
<p>Contenitori caricati su più livelli senza che si siano prese le precauzioni necessarie a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore • assicurare la stabilità dei contenitori; • assicurare che la ventilazione non sia impedita. 	All. 3 punto 1.6 lettere a) b) c)	Art. 7 comma 3 da € 1.000,00 a € 3.000,00	€ 1.000,00



Obbligazione in solido del detentore e del responsabile dei centri di raccolta (art. 7, comma 7, Decreto Legislativo 151/2007).

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle disposizioni delle pratiche di trasporto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie.

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ACCERTAMENTO dell'illecito e CONTESTAZIONE della violazione: entro 90 giorni dall'accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81)

Soggetti competenti: UVAC - PIF - Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc)

Devoluzione dei proventi: erario dello Stato se accertate dall'UVAC, alle Regioni o Province autonome nei restanti casi

Per le violazioni commesse da veicoli immatricolati all'estero si applicano le disposizioni dell'Articolo 207 del Codice della Strada (vedi pagina 56)

SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA

Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: UVAC e PIF se la violazione si riferisce a un trasporto intracomunitario o extracomunitario, Regioni/Province Autonome negli altri casi

Opposizione: tribunale/giudice di pace

Devoluzione dei proventi: erario dello Stato se irrogate dall'UVAC, alle Regioni o Province Autonome nei restanti casi

PRINCIPALI VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA VETERINARIA

DPR 08/02/1954 n. 320

DESCRIZIONE ILLECITO	ARTICOLO VIOLATO DPR 320/54	SANZIONE PREVISTA Legge 218/88	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/1981)
Omessa denuncia di malattia infettiva sospetta, accertata elencata dall'art. 1	Art. 2 comma 1	Art. 6 comma 1 da € 516 a € 2582	€ 860,00
Omessa denuncia di un nuovo caso di malattia o morte improvvisa verificatasi entro 8 gg dal precedente	Art. 2 comma 3	Art. 6 comma 1 da € 516 a € 2582	€ 860,00
Il proprietario rilevati i sintomi sospetti di una malattia infettiva elencata dall'art. 1 non provvedeva a isolare i propri animali o accantonare gli animali morti	Art. 4 comma 1 lettere a) b)	Art. 6 comma 3 da € 258 a € 1291	€ 430,00
Il proprietario rilevati i sintomi sospetti di una malattia infettiva elencata dall'art. 1 spostava animali, materiali possibili veicoli di contagio senza autorizzazione	Art. 4 comma 1 lettera c)	Art. 6 comma 3 da € 258 a € 1291	€ 430,00



PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Accertamento dell'illecito e contestazione della violazione: Entro 90 giorni dall'accertamento (ex Art. 14 Legge n. 689/81)

Soggetti competenti: Servizio Veterinario ufficiale - tutti i soggetti di cui all'articolo 13 della Legge 689/81 (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia provinciale, ecc)

Pagamento in misura ridotta: entro 60 giorni dalla contestazione

Devoluzione dei proventi: Regioni o soggetti delegati

SE IL PAGAMENTO NON AVVIENE IN MISURA RIDOTTA

Irrogazione della sanzione e relativa istruttoria: Servizio Veterinario ufficiale

Opposizione: tribunale/giudice di pace

Devoluzione dei proventi: Regioni

È definita importazione l'introduzione nella UE di animali da Paesi Terzi. Le importazioni di cani e gatti provenienti da Paesi Terzi possono avvenire o al seguito del passeggero o come introduzione a carattere commerciale. Le verifiche relative alle importazioni di cani e gatti a seguito del passeggero sono effettuate dagli Uffici della Dogana, mentre le verifiche sulle importazioni a carattere commerciale sono di competenza degli uffici veterinari (PIF).

L'introduzione di un numero di animali superiore a 5, anche se a seguito del passeggero, è comunque considerata un'importazione a carattere commerciale.

Le garanzie sanitarie per le importazioni di cani e gatti sono definite dal Regolamento 998/2003/CE e dalla Direttiva 92/65/CEE.

Per essere importati, cani e gatti devono essere identificati (con tatuaggio o microchip) e avere la vaccinazione antirabbica in corso di validità effettuata prima dell'introduzione (almeno da 21 giorni in caso di prima vaccinazione).

Inoltre il Regolamento 998/2003/CE stabilisce che dai Paesi terzi non elencati nell'allegato, possano essere introdotti cani e gatti solo dopo aver verificato la titolazione degli anticorpi post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.

Il prelievo di sangue ai fini della titolazione deve avvenire almeno 30 giorni dopo la fine del protocollo di vaccinazione. Il test deve essere effettuato in un laboratorio inserito nell'elenco ufficiale della UE (elenco http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm).

Se l'esito del test è favorevole cani e gatti possono essere introdotti nella UE trascorsi tre mesi dalla data in cui è avvenuto il prelievo di sangue. Ogni animale deve essere scortato da un certificato sanitario o, se trattasi di un rientro nella UE, dal passaporto.

Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione degli anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 998\2003. Il termine succitato dei tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della comunità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio

Decisione 2004/595/CE che stabilisce un modello di certificato sanitario per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali

Decisione 2004/824/CE che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità

Decisione 2004/839/CE che definisce le condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità

Decisione 2005/91/CE che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica

Decisione 2003/803/CE che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti

LINK UTILI

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nocomm_third_en.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/comm_third_en.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/list_third_en.htm



Per trasporto nazionale si intende un trasporto con origine e destinazione sul territorio italiano. I cani devono sempre essere identificati con microchip o tatuaggio. In base alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 - G.U. n. 118 del 21/5/2008, i trasportatori di cani e gatti devono sempre mettere a disposizione delle autorità di controllo i seguenti documenti:

**Trasporti inferiori
alle 12 ore
in conto terzi**

oppure

**in conto proprio
se superiori ai 65 km
fino a 12 ore**

- **AUTORIZZAZIONE a svolgere l'attività di trasportatore:** MODELLO TIPO 1 (All. III, Capo I, Regolamento 1/2005)
- **CHECK LIST** relativa al veicolo: (Allegato B dell'Accordo Stato-Regioni)
- **DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO** che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione, e) durata del viaggio

<p>Distanze inferiori a km 65 nell'espletamento di un trasporto in relazione a una attività economica</p> <p>oppure</p> <p>Distanze inferiori 50 km effettuati da allevatori con propri mezzi, dei propri animali, per una distanza inferiore ai 50 km dalla propria azienda.</p>	<p>DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO che specifichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) origine e proprietà degli animali b) luogo di partenza c) data e ora di partenza d) luogo di destinazione e) durata del viaggio
---	--

<p>Trasporti superiori alle 12 ore -lungi viaggi-</p>	<ul style="list-style-type: none"> · AUTORIZZAZIONE a svolgere l'attività di trasportatore: MODELLO TIPO 2 (All. III, Capo II, Regolamento 1/2005) · CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE del veicolo: (Modello All. III, Capo IV, Regolamento 1/2005) · DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO che specifichi: a) origine e proprietà degli animali; b) luogo di partenza; c) data e ora di partenza, d) luogo di destinazione, e) durata del viaggio (art. 4, punto 1).
--	--

PARTITA

La partita deve essere scortata da:

- Documento di trasporto previsto dall'art. 4 comma 1 del Regolamento 1/2005/CE
- Documento con indicazioni per la somministrazione di cibo e acqua (viaggi superiori alle 8 ore). L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo la possibilità di contaminazione
- Documento commerciale di trasporto (DDT)

VEICOLO

Il mezzo deve essere contrassegnato in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi tramite scritta "ANIMALI VIVI".

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97

Decreto Legislativo n. 151/2007 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE)

n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi"

APPENDICE III

UVAC - PIF - IIZZSS

UVAC

Gli **Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC)** sono uffici periferici del Ministero della Salute, istituiti con Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della Direttiva 89/608/CEE *relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica*. Le loro funzioni e compiti sono stati determinati con Decreto del Ministro della Salute 18 febbraio 1993. Il sistema di scambi in ambito europeo si basa sulle garanzie fornite dal paese speditore che effettua i controlli nel luogo di origine. Tuttavia la normativa comunitaria consente l'esecuzione di controlli a carattere non discriminatorio e a campione nel paese di destinazione effettuati dai medici veterinari ufficiali. Il coordinamento degli UVAC è affidato alla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario.

PIF

I Posti di Ispezione Frontaliera - PIF - sono uffici periferici del Ministero della Salute e fanno parte integrante di una rete di PIF dell'Unione Europea (UE) ed effettuano i controlli veterinari su animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi provenienti da Paesi terzi, destinati al mercato comunitario o in transito verso altri Paesi terzi. Il coordinamento dei PIF è affidato alla Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario.

IIZZSS

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) sono enti sanitari che rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda la sanità animale, il controllo di salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti e il corretto rapporto tra insediamenti umani, animale e ambientale.



ELENCO UVAC

ABRUZZO e MOLISE

Corso Vittorio Emanuele II, 10
65121 Pescara (PE)
Telefono: 085/27014
Fax: 085/27829
UVAC.AbruzzoMolise@sanita.it

CALABRIA

Piazzale Nord
Svincolo Autostradale per il porto
89100 Reggio Calabria (RC)
Telefono: 0965/46674
Fax: 0965/42664
UVAC.Calabria@sanita.it

CAMPANIA BASILICATA

Calata V.Veneto, zona 161
Edificio ex USO "Interno Porto"
80133 Napoli
Telefono: 081/260873 - 081/5800236
Fax: 081/5548008
UVAC.CampaniaBasilicata@sanita.it

EMILIA - ROMAGNA

Viale Tanara 31/A
43100 Parma (PR)
Telefono: 0521/273589
Fax: 0521/701221
UVAC.EmiliaRomagna@sanita.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Trieste c/o Autoporto S. Andrea
34170 Gorizia (GO)
Telefono: 0481/21123
Fax: 0481/521286
UVAC.Friuli@sanita.it

LAZIO

Aeroporto "Leonardo da Vinci"
00050 Roma Fiumicino
Telefono: 06 65011426
Fax: 06 6529012
UVAC.Lazio@sanita.it

LIGURIA

Ponte Caracciolo MONTITAL
16126 Genova (GE)
Telefono: 010/2462116
Fax: 010/2758716
UVAC.Liguria@sanita.it

LOMBARDIA

V.le Monza 1
20125 Milano (MI)
Telefono: 02/2828330
Fax: 02/2822922
UVAC.Lombardia@sanita.it

MARCHE - UMBRIA

C.so Garibaldi, 7
60121 Ancona (AN)
Telefono: 071/55341
Fax: 071/52724
UVAC.MarcheUmbria@sanita.it

PIEMONTE

Piazza Lagrange, 1
10123 Torino (TO)
Telefono: 011/5617419
Fax: 011/5613638
UVAC.Piemonte@sanita.it

PUGLIA

C.so De Tullio - Interno porto
70124 Bari (BA)
Telefono: 080/5213208
Fax: 080/5213894
UVAC.Puglia@sanita.it

SARDEGNA

Via Taramelli, 3
07100 Sassari (SS)
Telefono: 079/290302
Fax: 079/295016
UVAC.Sardegna@sanita.it

SICILIA

Via Cavour, 106
CAP 90133 Palermo
Telefono: 091/329307 - 091/585423
Fax: 091/329585
UVAC.Sicilia@sanita.it

TOSCANA

Via Indipendenza, 20
57100 Livorno (LI)
Telefono: 0586/887073
Fax: 0586/898626
UVAC.Toscana@sanita.it

TRENTINO - ALTO ADIGE

Via S.Margherita, 19
39049 - Vipiteno (BZ)
Telefono: 0472/760668
Fax: 0472/766679
UVAC.trentinoaltoadige@sanita.it

VALLE D'AOSTA

Loc. Autoporto - 11020 Pollein (AO)
Telefono: 0165/31887
Fax: 0165/236453
UVAC.valledaosta@sanita.it

VENETO

Via Sommacampagna, 61/A
37100 Verona (VR)
Telefono: 045/8082617
Fax: 045/8082317
UVAC.Veneto@sanita.it

ELENCO PIF

ANCONA

C.so Garibaldi, 7
0121 Ancona (AN)
Telefono: 071/55341
Fax: 071/52724
PIF.Ancona@sanita.it

BARI

C.so De Tullio,1 - Interno porto
70124 Bari (BA)
Telefono: 080/5213208
Fax: 080/5213894
PIF.Bari@sanita.it

BERGAMO

c/o Aeroporto "Orio al Serio"
Bergamo (BG)
Telefono: 035/4596035
Fax: 035/4596141
PIF.Bergamo@sanita.it

BOLOGNA

c/o Aeroporto "G. Marconi"
Via Triumvirato, 84
40132 Borgo Panigale (Bo)
Telefono: 051/6472147 - 051/6472155
Fax: 051/6479855
PIF.Bologna@sanita.it

BRINDISI

Porto di Brindisi Banchina Feltrinelli
72100 Brindisi
Telefono: 0831 524194
Fax: 0831 524194
PIF.brindisi@sanita.it

CIVITAVECCHIA

Civitavecchia Porto, Banchina 16
presso RTC 00053 Civitavecchia
Telefono: 0766/366364
Fax: 0766/366364
PIF.civitavecchia@sanita.it

GENOVA

Ponte Caracciolo MONTITAL
16126 Genova (GE)
Telefono: 010/2462116
Fax: 010/2758716
PIF.Genova@sanita.it

GIOIA TAURO

Palazzina Sanità Area Porto
S. Ferdinando di Rosarno (RC)
Telefono: 0966/767194
Fax: 0966/765902
PIF.gioiatauro@sanita.it

LA SPEZIA

c/o Terminal Fornelli
19124 La Spezia (SP)
Telefono: 0187/501053 - 555465
Fax: 0187/555573
PIF.LaSpezia@sanita.it

LIVORNO-PISA

Via Indipendenza, 20
57100 Livorno (LI)
Telefono: 0586/887073
Fax: 0586/898626
PIF.Livorno@sanita.it

MILANO MALPENSA

c/o Aeroporto Malpensa
21010 Malpensa (MI)
Telefono: 02/58583410
Fax: 02/58583420
PIF.Malpensa@sanita.it

MILANO LINATE

c/o Aeroporto "Forlanini"
20090 Milano Linate (MI)
Telefono: 02/733505
Fax: 02/76111385
PIF.Linate@sanita.it

NAPOLI

Calata Marinella (Piazzale Cesario
Console) - Varco Carmine - Interno Porto
80133 Napoli
Telefono: 081/268206 - 081/5991950
(Aeroporto Capodichino)
Fax: 081/5517701
PIF.Napoli@sanita.it

OLBIA

Località su Arrasolu
c/o Molo Palmera
07026 Olbia (SS)
Telefono: 079/290302 - 0789/57191
Fax: 079/295016
PIF.Olbia@sanita.it

PALERMO

Via Cavour, 106
90133 Palermo (PA)
Telefono: 091/329585
Fax: 091/329307
PIF.Palermo@sanita.it

RAVENNA

Via Magazzini Anteriori, 57
47100 Ravenna (RA)
Telefono: 0544/422574
Fax: 0544/597389
PIF.Ravenna@sanita.it

ROMA-FIUMICINO

c/o Aeroporto "L. Da Vinci"
Cargo City - P.le Caduti in Bosnia
00050 Fiumicino (RM)
Telefono: 06/65011426
Fax: 06/6529012
PIF.Fiumicino@sanita.it

SALERNO

Molo Roberto il Guiscardo
84121 Salerno (SA)
Telefono: 089/231969
Fax: 089/2584784
PIF.Salerno@sanita.it

TARANTO

Molo Polisettoriale
74100 Taranto (TA)
Telefono: 099/4751716
Fax: 099/4751716
PIF.Taranto@sanita.it

TORINO

c/o Aeroporto "S.Pertini",
(BHS, lato spedizionieri)
10072 Caselle Torinese (TO)
Telefono: 011/9963376 - 011/5617419
Fax: 011/9961534
PIF.caselle@sanita.it

TRAPANI

Vicolo Raisi, 10
91100 Trapani (TP)
Telefono: 0923/25182
Fax:
PIF.Trapani@sanita.it

TRIESTE

Punto Franco Nuovo Hangar, 65
34123 Trieste (TS)
Telefono: 040/300636
Fax: 040/311272
PIF.Trieste@sanita.it

VADO LIGURE

Palazzina Dogana/Sanità
Vergeggi - Savona
17028 Telefono: 018/2891356
Fax: 018/2891356
PIF.Vadoligure@sanita.it

VENEZIA

Zattere, 1416 - 30123 Venezia (VE)
Telefono: 041/5221049
Fax: 041/5210213
E-mail: PIF.Venezia@sanita.it

VERONA

Via Sommacampagna, 61/A
37060 Caselle di Sommacampagna (VR)
Telefono: 045/8600320
Fax: 045/8600327
PIF.verona@sanita.it

ELENCO IZS

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Viale dell'Università n. 10- 35020 Legnaro (PADOVA)

Tel 0498830380 - Fax 0498830046

www.izsvenezie.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Bolzano, Trento, Belluno, Adria (RO), Cordenons (PN), Treviso, Basaldella di Campofornido (UD), S. Donà di Piave (VE), Verona, Vicenza.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise

Via Campo Boario - 64100 TERAMO

Tel: 08613321 Fax: 0861332251

www.izs.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 7): Avezzano, Isernia, Pescara, Campobasso, Termoli, Lanciano, Giulianova

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Via Salute, 2 - 80055 PORTICI

Tel: 0817865111 - Fax: 0817763125

www.izsmportici.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 7): Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Via Appia Nuova, 1411 - 00178 ROMA

Tel: 06790991 - Fax: 0679340724

<http://www.izslt.it/izs/>

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 8): Arezzo, Grosseto, Latina, Pisa, Rieti, Siena, Viterbo, Firenze.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia

Via A. Bianchi, 7 - 25125 BRESCIA

Tel: 03022901 - Fax: 0302425251

<http://www.izsler.it/>

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 16): Bergamo, Cremona, Mantova, Pavia, Milano, Lodi, Binago (interprovinciale per Como, Varese e Lecco), Sondrio, Gariga (Piacenza), Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Ferrara, Lugo di Romagna (Ravenna).

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Via Bologna, 148 - 10154 TORINO

Tel: 01126861 - Fax: 0112487770

www.izsto.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona-Legino, Val d'Aosta.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Via Manfredonia, 20 - 71100 FOGGIA

Tel: 0881786111 - Fax: 0881779853

www.izsfg.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 6): Torre S. Susanna (BR), Lecce, Matera, Tito Scalo (PZ), Taranto, Putignano (BA).

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

Via Duca degli Abruzzi, 8 - 07100 SASSARI

Tel: 079289200 - Fax: 079272189

www.izs-sardegna.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Cagliari, Nuoro, Oristano, Centro Territoriale Tortolì (NU).

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 PALERMO

Tel: 0916565111 - Fax: 0916570803

<http://www.izssicilia.it/>

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Barcellona, Caltanissetta, Catania, Ragusa.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Via Salvemini, 1 - 06100 PERUGIA

Tel: 0753431 - Fax: 07535047

www.pg.izs.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 5): Terni, Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro.







Ministero della Salute



FNOVI

FEDERAZIONE NAZIONALE E
ORDINI VETERINARI ITALIANI